



Camera di Commercio
Prato

Allegato A

Deliberazione di Consiglio n. 5/19 del 18.07.2019

Regolamento per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso

Pagine 6 (compresa la copertina)

REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO

Indice

PARTE PRIMA – NORME GENERALI	3
Articolo 1 – Finalità e definizioni	3
Articolo 2 – Rilevazione dei prezzi all'ingrosso	3
Articolo 3 – Modalità di rilevazione	3
Articolo 4 – Pubblicazione dei prezzi rilevati	3
PARTE SECONDA – PREZZI RILEVATI MEDIANTE APPOSITE COMMISSIONI	4
Articolo 5 – Compiti.....	4
Articolo 6 – Composizione	4
Articolo 7 – Durata e rinnovo	5
Articolo 8 – Decadenza e sostituzione	5
Articolo 9 – Funzionamento	5
Articolo 10 – Procedure di rilevazione dei prezzi	5
PARTE TERZA – PREZZI RILEVATI D'UFFICIO DALLA CAMERA DI COMMERCIO	6
Articolo 11 – Criteri di rilevazione	6
Articolo 12 – Modalità di rilevazione e diffusione.....	6
Articolo 13 – Rilevazione in forma associata.....	6



PARTE PRIMA – NORME GENERALI

Articolo 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le attività di rilevazione dei prezzi all'ingrosso effettuate presso la Camera di commercio di Prato;
2. Il presente regolamento disciplina in particolare:
 - a) il funzionamento e l'attività delle Commissioni per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso istituite presso la Camera di commercio di Prato;
 - b) le modalità per la rilevazione d'ufficio, nel caso in cui non sia possibile procedere alla rilevazione dei prezzi da parte delle Commissioni o nel caso di merci per la cui rilevazione non siano state istituite delle apposite Commissioni.
3. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per "prezzi all'ingrosso" si intendono i prezzi praticati nelle transazioni tra operatori economici;
 - b) per "transazione" si intende l'atto economico-giuridico che pone in essere l'obbligo da parte del venditore di trasferire al compratore la libera disponibilità di una merce o di un bene, al prezzo pattuito;
 - c) per "rilevazione dei prezzi" si intende la rilevazione dei prezzi indicativi dei beni e/o dei servizi effettuato dalla Camera di Commercio di Prato.
 - d) per "forcella di prezzo" si intende l'intervallo tra prezzo minimo e prezzo massimo rilevato per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali.

Articolo 2 – Rilevazione dei prezzi all'ingrosso

1. La Camera di Commercio procede, per compito istituzionale, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera c) della legge 580/1993, così come modificato dal D.Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016, alla rilevazione dei prezzi all'ingrosso secondo le modalità previste negli articoli seguenti.
2. La rilevazione dei prezzi all'ingrosso ha per oggetto:
 - a) i prezzi all'ingrosso delle merci o i beni indicati nelle norme vigenti;
 - b) i prezzi all'ingrosso delle merci o i beni aventi un mercato considerevole a livello locale;
 - c) i prezzi all'ingrosso di particolari produzioni per le quali si ritenga opportuno pervenire ad una rilevazione;
 - d) i prezzi all'ingrosso delle merci o i beni per i quali vi sia una specifica e giustificata richiesta di rilevazione del prezzo da parte di operatori economici, associazioni di categoria ed enti pubblici;
3. Scopo della rilevazione è di norma giungere all'individuazione, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, di una "forcella di prezzi" da un prezzo minimo ad un prezzo massimo, depurati di sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni qualitative, etc., che possano costituire un valore indicativo di riferimento per i vari possibili utilizzi in ambito pubblico e/o privato.
4. La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti alla rilevazione stessa e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future.
5. Nelle certificazioni e pubblicazioni dei prezzi rilevati, nonché nei verbali delle Commissioni prezzi, deve sempre essere riportato chiaramente l'intervallo temporale a cui si riferiscono i prezzi rilevati.
6. Per le peculiari caratteristiche del settore delle Opere Edili ed Impiantistiche, la relativa rilevazione dei prezzi sarà disciplinata da un apposito addendum al presente regolamento.

Articolo 3 – Modalità di rilevazione

1. La rilevazione dei prezzi può avvenire nei seguenti modi:
 - a) mediante apposite Commissioni Prezzi istituite dalla Giunta della Camera di Commercio, formate da operatori economici sulla base di quanto stabilito nell'articolo 6 del presente Regolamento;
 - b) mediante rilevazione diretta, a cura dell'ufficio camerale competente, interpellando le unità produttive o commerciali nei settori oggetto della rilevazione.
2. La scelta della modalità di rilevazione (Commissioni Prezzi o rilevazione diretta) è demandata alla Giunta Camerale, su proposta del Segretario Generale della Camera di Commercio, sentito il parere dell'Ufficio camerale competente.

Articolo 4 – Pubblicazione dei prezzi rilevati

1. La Camera di Commercio provvede a diffondere in appositi listini la "forcella di prezzi", da un prezzo minimo ad un prezzo massimo, rilevata per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali. Tali listini sono diffusi dalla Camera di commercio anche attraverso la pubblicazione nelle relative pagine del sito web istituzionale.
2. Nel listino di cui al comma 1 possono altresì essere pubblicati i prezzi quotati presso altre Borse Mercè, Sale di contrattazione o da commissioni istituite presso altri enti, di interesse per l'economia della circoscrizione di competenza della Camera di commercio, nonché le eventuali quotazioni rilevate dalla Borsa Mercè



Telematica per il periodo di riferimento. La composizione del listino viene effettuata avendo cura di garantire trasparenza delle fonti e delle diverse modalità di rilevazione.

3. Nel caso in cui nei settori agricoli, agroalimentari ed ittici oggetto di rilevazione venga istituita una specifica Commissione Unica Nazionale ai sensi dell'art. 4, co. 1 del D.M. 31 marzo 2017, n. 72, la Camera di commercio – in conformità a quanto previsto all'art. 7, co. 2 del richiamato Decreto – sospende le corrispondenti rilevazioni dei prezzi e pubblica nei predetti listini i prezzi indicativi formulati dalle corrispondenti C.U.N.
4. Per la diffusione a livello nazionale dei dati e delle informazioni contenute nei listini, la Camera di Commercio può avvalersi di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.

32

PARTE SECONDA – PREZZI RILEVATI MEDIANTE APPOSITE COMMISSIONI

Articolo 5 – Compiti

1. Le Commissioni Prezzi svolgono i seguenti compiti:
 - a) procedono, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, alla rilevazione di una "forcella di prezzi", da un prezzo minimo ad un prezzo massimo, depurati di sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni qualitative, etc., che possano costituire, secondo le norme vigenti e in particolare con riferimento all'articolo 1474 del codice civile, un valore indicativo di riferimento per ogni utilizzo in ambito pubblico e/o privato.
 - b) provvedono all'individuazione, alla modifica e all'aggiornamento delle voci merceologiche oggetto di rilevazione dei prezzi, attenendosi alle norme vigenti.
 - c) modificano, aggiornano e integrano i parametri qualitativi e le unità di misura delle merci rilevate, predisponendo eventuali note metodologiche esplicative, attenendosi alle norme vigenti.

Articolo 6 – Composizione

1. Le Commissioni Prezzi sono nominate dalla Giunta della Camera di Commercio che – su proposta del Segretario Generale – stabilisce e predetermina, per ciascuna di esse, le categorie economiche e il numero di componenti ottimali, a garanzia del più efficace contraddittorio fra gli operatori rappresentanti delle diverse fasi di scambio della filiera riferibile al prodotto oggetto di rilevazione. La scelta dei componenti avviene per designazione effettuata dalle Organizzazioni Professionali e/o Associazioni di categoria e/o Enti ed Istituzioni (Comune, Regione, Università etc.).
2. Le Commissioni sono costituite da componenti titolari e supplenti, un presidente e un segretario. I componenti titolari e supplenti sono operatori economici e/o rappresentanti delle categorie economiche, scelti in modo che tutta la filiera delle merci oggetto di rilevazione sia adeguatamente rappresentata e al fine di assicurare e rafforzare il principio del contraddittorio tra le parti. I componenti della Commissione devono possedere competenze specifiche nella categoria economica relativa alla Commissione cui sono designati e devono offrire garanzia di affidabilità.
3. Nella designazione ciascuna Organizzazione Professionale e/o Associazione di categoria e/o Ente ed Istituzione (Comune, Regione, Università etc.) avrà cura di indicare la specializzazione del rappresentante scelto, garantendo la pluralità nella rappresentanza del mercato di riferimento.
4. Ciascun componente è nominato a titolo personale e deve assicurare l'impegno a rappresentare l'intero settore di appartenenza e la disponibilità ad una fattiva, regolare e obiettiva collaborazione, entrambe finalizzate al raggiungimento della massima veridicità dei prezzi da pubblicare. I commissari non devono presentare evidenti conflitti di interesse con le attività che dovranno essere svolte in seno alla commissione. Ai commissari si applicano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 e smi.
5. Le funzioni di Presidente, che ha il ruolo di garantire terzietà nello svolgimento delle riunioni, sono svolte dal Segretario Generale della Camera di Commercio o da un suo delegato. Il Presidente ha il compito di regolare la discussione tra i rappresentanti di interessi contrapposti e di deliberare sul prezzo, sulla base delle procedure di rilevazione previste nell'articolo 10 del presente Regolamento.
6. Il ruolo di Segretario è svolto da un funzionario camerale. Il Segretario fa da supporto al Presidente nello svolgimento delle procedure di rilevazione di cui al successivo articolo 10. Tiene i contatti con i componenti della Commissione e redige il verbale, secondo le modalità indicate nell'articolo 9 del presente Regolamento.
7. Le Commissioni possono avvalersi del contributo da parte di esperti esterni, nominati dalla Giunta della Camera di Commercio. Gli esperti esterni forniscono dati e informazioni di mercato utili ai lavori della Commissione per la quale sono stati nominati.



Articolo 7 – Durata e rinnovo

1. I componenti delle Commissioni sono nominati per un triennio e rimangono comunque in carica fino alla nomina della nuova Commissione.
2. Entro sessanta giorni prima della scadenza delle Commissioni Prezzi, l'Ufficio competente della Camera di Commercio provvede a contattare le Associazioni di Categoria e gli Enti rappresentanti in seno alla Commissione per richiedere la designazione di nuovi componenti oppure la conferma di quelli già in carica, assegnando un termine di trenta giorni per la risposta. In assenza di un riscontro espresso entro il predetto termine, i componenti della Commissione rimangono in carica in regime di *prorogatio* per il tempo necessario al completamento delle procedure di rinnovo.
3. In occasione dei rinnovi, la Giunta Camerale provvede a verificare l'opportunità che nuovi organismi pubblici o privati, rispetto a quelli che già vi hanno provveduto in precedenza, designino loro rappresentanti nelle Commissioni Prezzi.

Articolo 8 – Decadenza e sostituzione

1. La Giunta della Camera di Commercio, su segnalazione del Presidente della Commissione, può procedere alla sostituzione di qualsiasi componente. La sostituzione avviene con le stesse modalità di nomina e nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
2. I motivi della sostituzione possono essere:
 - a) l'assenza consecutiva e non giustificata ad 1/3 delle riunioni previste durante l'anno;
 - b) la compromissione di un corretto svolgimento della riunione con comportamenti contrari al Regolamento o che creano turbativa durante i lavori o per situazioni di conflitto d'interesse o di inadeguata rappresentatività degli interessi del settore di appartenenza.
3. I componenti la Commissione che sono stati condannati per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero che ricevono un provvedimento di interdizione dai pubblici uffici o che perdono il godimento dei diritti civili e politici, decadono automaticamente dall'incarico di componente. Tali componenti non potranno essere riconfermati.

Articolo 9 – Funzionamento

1. Le riunioni delle Commissioni Prezzi sono tenute presso la sede della Camera di Commercio. Se necessario, le riunioni delle Commissioni possono essere tenute tramite videoconferenza o tramite audioconferenza.
2. Non possono intervenire alle riunioni o presenziare come uditori le persone non facenti parte delle Commissioni stesse, se non espressamente autorizzate dalla Camera di Commercio.
3. La periodicità delle rilevazioni e la conseguente pubblicazione del listino avviene, di norma, con cadenza mensile.
4. Al fine di garantire una maggiore attendibilità sotto il profilo dell'evoluzione e delle dinamiche di mercato e tenendo conto delle eventuali peculiarità del settore oggetto della rilevazione e delle esigenze di pubblicazione dei prezzi è fatta salva la possibilità, per le commissioni, di fissare una frequenza settimanale o quindicinale delle riunioni. Degli esiti e dei prezzi rilevati in occasione di dette riunioni è data diffusione mediante opportune note di aggiornamento al listino mensile di cui al comma 3.
5. Le Commissioni si riuniscono sulla base di un calendario di massima delle riunioni concordato con l'ufficio camerale competente, previa convocazione trasmessa dal segretario per conto del presidente con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per ciascuna riunione.
6. Le riunioni sono valide quando è assicurata la rappresentanza delle parti al fine di garantire il contraddittorio.
7. Della validità e del regolare svolgimento delle riunioni viene dato atto attraverso la redazione, a cura del segretario, di apposito verbale controfirmato dal presidente e corredato dal foglio firme dei commissari presenti. La tenuta dei verbali è a cura del segretario, che provvede a conservarli secondo le norme di gestione documentale stabilite dalla Camera di Commercio.

Articolo 10 – Procedure di rilevazione dei prezzi

1. La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti rispetto alla data della riunione della Commissione e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per transazioni future. Il periodo di riferimento deve essere espressamente riportato nel listino pubblicato.
2. Nel corso della riunione il presidente invita i presenti a formulare le indicazioni di mercato utili alla rilevazione e modera la discussione favorendo il confronto e garantendo il contraddittorio tra le parti. Il segretario provvede quindi a raccogliere i prezzi minimo e massimo indicati dai componenti della Commissione e a trascriverli sulla bozza di listino predisposta dall'ufficio camerale competente che, allegata al verbale della riunione, ne costituisce parte integrante.



3. Qualora, in esito alla discussione, non si raggiunga un accordo unanime sulla “forcella di prezzi” da indicare con riferimento ad una particolare tipologia di merce e/o bene oggetto di rilevazione il segretario provvederà ad elaborare e a trascrivere nella bozza del listino:
 - a) il prezzo minimo, come derivante dalla somma algebrica tra la media aritmetica semplice di tutti gli scostamenti dal prezzo minimo della precedente rilevazione comunicati dai componenti e il medesimo prezzo minimo della precedente rilevazione;
 - b) il prezzo massimo, come derivante dalla somma algebrica tra la media aritmetica semplice di tutti gli scostamenti dal prezzo massimo della precedente rilevazione comunicati dai componenti e il medesimo prezzo massimo della precedente rilevazione.
4. L'Ufficio camerale competente, anche avvalendosi di report realizzati da Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a., può fornire prima della riunione ai componenti dati e informazioni che abbiano come oggetto variabili correlate alle dinamiche dei prezzi (come ad es. produzione, consumi, commercio con l'estero, andamento storico dei prezzi rilevati dalla Commissione etc.), che siano di fonte certa, attendibile e accreditata dalla Commissione, e che siano riferiti a dinamiche in atto a livello internazionale e/o nazionale e/o regionale nei mercati delle merci di cui dovranno essere rilevati i prezzi.

PARTE TERZA – PREZZI RILEVATI D'UFFICIO DALLA CAMERA DI COMMERCIO

Articolo 11 – Criteri di rilevazione

1. Nel caso in cui non sia stato possibile procedere alla rilevazione dei prezzi da parte delle Commissioni o nel caso di merci per la cui rilevazione non siano state istituite delle apposite Commissioni, vi procederà l'ufficio camerale competente attraverso la rilevazione diretta interpellando un congruo numero di unità produttive e commerciali operanti nei settori oggetto di rilevazione e rappresentative del settore stesso.
2. Si considerano rappresentative le aziende che trattano con continuità gli acquisti o le vendite delle merci alle quali si riferiscono i prezzi. L'individuazione delle aziende da parte dell'Ufficio camerale competente deve avvenire in modo che tutta la filiera delle merci oggetto di rilevazione sia adeguatamente rappresentata.

Articolo 12 – Modalità di rilevazione e diffusione

1. La rilevazione d'ufficio dei prezzi avviene a mezzo di appositi modelli di rilevazione redatti dall'Ufficio camerale competente e sottoposti alle unità produttive o commerciali individuate. La rilevazione può avvenire a mezzo di una o più delle seguenti modalità:
 - a) mediante intervista, anche telefonica, ad opera di un funzionario dell'Ufficio camerale competente;
 - b) mediante invio a mezzo posta elettronica all'Ufficio camerale competente del modello di rilevazione debitamente compilato e firmato dalla persona responsabile dell'azienda;
 - c) mediante compilazione da parte dell'azienda del modello di rilevazione in un'area riservata del sito ufficiale della Camera di Commercio.
2. L'Ufficio camerale competente provvede a raccogliere i dati dalle aziende e ne verifica, ove possibile, la coerenza rispetto all'andamento complessivo del locale mercato e di altre piazze particolarmente significative.
3. Sulla base dei dati raccolti l'Ufficio camerale competente provvede, per ognuna delle voci merceologiche oggetto di rilevazione, ad elaborare un prezzo minimo e un prezzo massimo con i criteri di cui all'art. 10, c. 3 del presente Regolamento.
4. L'Ufficio camerale competente provvede a compilare il listino sulla base dei prezzi rilevati secondo le modalità di cui al precedente comma ai fini della successiva pubblicazione in base a quanto indicato all'articolo 4 del presente Regolamento.

Articolo 13 – Rilevazione in forma associata

Nel caso in cui la Camera di commercio ritenga di interesse per gli operatori effettuare le rilevazioni dei prezzi avendo a riferimento un territorio più ampio di quello provinciale, ovvero nel caso gli operatori sul territorio della provincia non presentino una numerosità sufficiente per garantire la consistenza della rilevazione d'ufficio, la Camera di commercio può svolgere tale rilevazione congiuntamente ad altre realtà camerali in conformità a quanto previsto all'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D.lgs 25 novembre 2016, n. 219 e s.m.i.